

**ALLEGATO 1            CARTACEO**

**ALLEGATO 2            CARTACEO**

**ALLEGATO N.3 ALLA DGR. N. .... DEL .....**

**1.Preapertura.**

Nelle giornate 1,5,11,12 e 18 settembre 2004 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie:

- 1) merlo (*Turdus merula*)
- 2) tortora (*Streptopelia turtur*)
- 3) ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
- 4) gazza (*Pica pica*)
- 5) cornacchia nera (*Corvus corone*)
- 6) cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)

**2.Apertura generale.**

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 8 e 9, nell'arco temporale che va dal 19 settembre 2004 al 31 gennaio 2005 è consentito abbattere, sia in forma vagante che da appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a) *Specie cacciabili dal 19 settembre 2004 al 30 dicembre 2004:*
  - 1) Starna (*Perdix perdix*)
  - 2) Fagiano (*Phasianus colchicus*)
  - 3) Quaglia (*Coturnix coturnix*)
  - 4) Allodola (*Alauda arvensis*)
  - 5) Beccaccia (*Scolopax rusticola*)
  
- b) *Specie cacciabile dal 19 settembre 2004 al 13 dicembre 2004:*
  - 1) Merlo (*Turdus merula*);
  - 2) Tortora (*Streptopelia turtur*)
  
- c) *Specie cacciabili dal 19 settembre 2004 al 13 gennaio 2005:*
  - 1) Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)
  - 2) Gazza (*Pica pica*)
  - 3) Cornacchia nera (*Corvus corone*)
  - 4) Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*)
  
- d) *Specie cacciabili dal 19 settembre 2004 al 31 gennaio 2005:*
  - 1) Germano reale (*Anas platyrhynchos*)
  - 2) Folaga (*Fulica atra*)
  - 3) Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)
  - 4) Alzavola (*Anas crecca*)
  - 5) Mestolone (*Anas clypeata*)
  - 6) Moriglione (*Aythya ferina*)
  - 7) Moretta (*Aythya fuligula*)
  - 8) Cesena (*Turdus pilaris*)
  - 9) Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)
  - 10) Tordo sassello (*Turdus iliacus*)
  - 11) Canapiglia (*Anas strepera*)
  - 12) Porciglione (*Rallus aquaticus*)

- 13) Fischione (*Anas penelope*)
- 14) Codone (*Anas acuta*)
- 15) Marzaiola (*Anas querquedula*)
- 16) Beccaccino (*Gallinago gallinago*)
- 17) Colombaccio (*Columba palumbus*)
- 18) Frullino (*Lymnocyptes minimus*)
- 19) Pavoncella (*Vanellus vanellus*)
- 20) Volpe (*Vulpes vulpes*)

e) *Specie cacciabili dal 19 settembre 2004 al 29 novembre 2004:*

- 1) Lepre comune (*Lepus europaeus*)
- 2) Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

f) *Specie cacciabile dal 19 settembre 2004 al 30 dicembre 2004 esclusivamente nelle aziende agri-turistico-venatorie:*

- 1) Pernice rossa (*Alectoris rufa*)

g) *Specie cacciabili dal 2 ottobre 2004 al 29 novembre 2004:*

- 1) Daino (*Dama Dama*)
- 2) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*)
- 3) Capriolo (*Capreolus capreolus*)
- 4) Cervo (*Cervus elaphus*)
- 5) Muflone (*Ovis musimon*)
- 6) Lepre bianca (*Lepus timidus*)
- 7) Pernice bianca (*Lagopus mutus*)
- 8) Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*)
- 9) Coturnice (*Alectoris graeca*)

### 3.Caccia di selezione agli ungulati

Ai sensi dell'art.16, comma 4 della L.R. 50/93, le Provincie il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nella Zona faunistica delle Alpi possono anticipare l'apertura della stagione venatoria per la caccia di selezione agli ungulati previa predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori ai sensi dell'art.18 comma 2 della Legge n.157/92. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

### 4. Giornate di caccia.

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

### 5.Orario della giornata venatoria

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

		Inizio	Termine
Settembre	2004	dal 1 al 15	5.45 ora legale 19.00
Settembre	2004	dal 16 al 30	6.00 ora legale 19.00
Ottobre	2004	dal 2 al 14	6.15 ora legale 18.45
		dal 16 al 23	6.45 ora legale 18.20
		dal 24 al 31	5.45 ora solare 17.10
Novembre	2004	dal 1 al 15	6.00 ora solare 17.00
		dal 17 al 29	6.15 ora solare 16.30
Dicembre	2004	dal 1 al 15	6.30 ora solare 16.30

		dal 16 al 30	6.45 ora solare	16.30
Gennaio	2005	dal 1 al 15	7.00 ora solare	16.45
		dal 16 al 31	6.45 ora solare	17.00

## 6. Carnieri

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7, 8 e 9 nonché avuto riguardo alle specie elencate nel presente calendario, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a) selvaggina stanziale: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
- b) selvaggina migratoria: 25 capi giornalieri (di cui non più di 5 codoni e 5 canapiglie) con un massimo di 500 capi stagionali (di cui non più di 50 codoni e 50 canapiglie); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

## 7. Carniere in pre-apertura per le specie merlo e tortora

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 1,5,11,12 e 18 settembre 2004) per la specie tortora è pari a 10 capi.

Il carniere giornaliero massimo per cacciatore realizzabile in pre-apertura (giornate 1,5,11,12 e 18 settembre 2004) per la specie merlo è pari a 5 capi.

## 8. Norme specifiche per le Aziende faunistico-venatorie

Nelle aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale costituita da fagiani il carniere giornaliero è stabilito in 10 capi, con un massimo stagionale di 100 capi.

Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett.a). Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2005.

## 9. Norme specifiche per le Aziende Agri-turistico-venatorie

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 19 settembre 2004 al 31 gennaio 2005 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

## 10. Addestramento e allenamento dei cani da caccia

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui all'art. 18 comma 1 della L.R. 50/93, sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

## 11. Altre disposizioni

L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art.14, commi 2 e 3 della L.R.50/93. L'anatra germanata e il piccione domestico sono utilizzabili quali richiami vivi nelle forme di caccia consentite dalla legge. I titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario, si fa rinvio alle vigenti norme in materia.

